



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 giugno 2022  
(OR. en)

10387/22

EF 179  
ECOFIN 638  
DELECT 98

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 3589 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.6.2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3589 final.

All.: C(2022) 3589 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.6.2022  
C(2022) 3589 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 10.6.2022**

**che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR REFIT) conferisce all'ESMA diversi poteri per l'elaborazione di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione relative al quadro normativo in materia di segnalazione ai sensi dell'EMIR.

L'ESMA ha utilizzato il potere preesistente di cui all'articolo 9, paragrafo 5, dell'EMIR per rivedere le norme tecniche di regolamentazione in materia di segnalazione. Dal 2013, anno della sua prima adozione, il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni<sup>1</sup> è stato rivisto più volte, principalmente per migliorare la qualità dei dati segnalati. Alcuni aspetti di tali norme che sono stati problematici per il mercato sono stati anche chiariti dall'ESMA attraverso domande e risposte.

Al fine di migliorare la leggibilità del quadro normativo e garantire la coerenza con le nuove norme tecniche di attuazione e altre norme concordate a livello internazionale, l'ESMA ha proposto un progetto di norme tecniche di regolamentazione che abroga il regolamento delegato n. 148/2013.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

#### ***Aspetti procedurali***

Tra il 26 marzo 2020 e il 3 luglio 2020 l'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, ricevendo in totale 41 risposte pubbliche e 10 risposte riservate.

#### ***Posizione dei portatori di interessi***

##### *Dati da riportare nelle segnalazioni*

Nel documento di consultazione l'ESMA ha proposto una nuova struttura per le tabelle dei campi. Nel complesso, le modifiche e i chiarimenti proposti nella struttura delle tabelle sono stati accolti favorevolmente. Alcune preoccupazioni riguardo al numero di campi da segnalare sono state comunque espresse nelle osservazioni generali sul documento di consultazione. Occorre osservare che l'aumento del numero di campi è dovuto in larga misura i) all'allineamento con gli orientamenti globali e ii) a un miglioramento nella specifica dei dati da segnalare. Inoltre alcuni dei campi sui quali l'ESMA ha consultato i portatori di interessi non sono stati inclusi nel progetto definitivo alla luce del riscontro ricevuto poiché considerati meno critici (ad esempio, identificativo e tipo di beneficiario, indicatore di attivazione del rating della controparte e indicatore della soglia di rating della controparte).

##### *Segnalazione di eventi del ciclo di vita*

Le controparti e le CCP sono tenute, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'EMIR come modificato dall'EMIR REFIT, non solo a dare segnalazione della conclusione di un derivato ma anche 'di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto'. Sono necessari requisiti sufficientemente dettagliati e trasparenti sulla segnalazione degli eventi del ciclo di vita per

---

<sup>1</sup> GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1.

garantire che le autorità possano ottenere una visione olistica e accurata delle esposizioni nel mercato in qualsiasi momento. Tali informazioni sono quindi fondamentali per la sorveglianza del rischio sistemico e per aumentare la trasparenza del mercato dei derivati. Nel documento di consultazione l'ESMA ha proposto una revisione dell'approccio alla segnalazione degli eventi del ciclo di vita, dato che quello attuale si è dimostrato non in grado di offrire alle autorità una buona comprensione dell'evento commerciale che attiva la segnalazione. La base dell'approccio proposto è la separazione delle informazioni sugli eventi del ciclo di vita in due campi dedicati: 'Tipo di azione', che specifica se la segnalazione crea, modifica, corregge, cessa ecc. una registrazione relativa all'operazione in questione, e 'Tipo di evento', che fornisce informazioni sul tipo di evento commerciale che attiva la segnalazione. Il modello proposto ha ottenuto ampio sostegno e la maggioranza delle risposte ha confermato che nel complesso la proposta è molto chiara. Tuttavia i numerosi e dettagliati commenti del settore mostrano che ulteriori orientamenti (inclusi esempi concreti) saranno importanti per assicurare una comprensione e un'attuazione coerente da parte dei partecipanti al mercato.

#### Operazioni compensate

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 148/2013 prescrive che se un contratto derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 dell'EMIR è successivamente compensato da una CCP, detto contratto è segnalato come cessato utilizzando il tipo di azione 'Cessazione anticipata'. I nuovi contratti risultanti dalla compensazione sono segnalati con tipo di azione 'Nuovo'. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che quando i contratti sono conclusi in una sede di negoziazione e compensati nello stesso giorno, sono segnalati solo i contratti risultanti dalla compensazione. Inoltre per i contratti compensati le controparti dovrebbero indicare nella segnalazione la CCP e il partecipante diretto, oltre a specificare data e ora della compensazione. L'ESMA ha proposto di mantenere questa logica di segnalazione e di mantenere i campi pertinenti.

#### Segnalazione a livello di posizione

Per evitare il doppio conteggio delle segnalazioni delle operazioni e quelle delle posizioni nell'EMIR, le segnalazioni delle operazioni originarie devono essere aggiornate con uno stato appropriato che indichi chiaramente che non sono più aperte. Nel documento di consultazione l'ESMA ha proposto di mantenere l'attuale approccio con piccole modifiche. Inoltre l'ESMA ha proposto di chiarire che la segnalazione a livello di posizione dovrebbe essere concordata tra le due controparti, vale a dire che le due controparti di una negoziazione dovrebbero entrambe includere il derivato in una posizione o continuare entrambe a segnalare gli eventi del ciclo di vita pertinenti a livello di operazione. Il riscontro su questo punto specifico è stato eterogeneo. L'ESMA riconosce le potenziali difficoltà nel concordare bilateralmente il livello di segnalazione tra le controparti e l'impatto negativo che tali problematiche hanno sulla riconciliazione. Tenendo conto del fatto che la segnalazione a livello di posizione è un'opzione, piuttosto che un obbligo, l'ESMA chiarisce che la segnalazione a livello di operazione rappresenta il modo di procedere predefinito, per cui in assenza di accordo tra le controparti, queste dovrebbero segnalare i derivati a livello di operazione. La segnalazione a livello di posizione sarà fattibile solo quando tutte le condizioni pertinenti saranno soddisfatte e le due controparti saranno d'accordo sulla segnalazione a livello di posizione.

#### Segnalazione della garanzia

Per quanto riguarda i margini, sono stati inclusi diversi campi aggiuntivi in linea con gli orientamenti internazionali. Questi dovrebbero permettere alle autorità di identificare i rischi emergenti sui mercati dei derivati dovuti a cambiamenti negli scarti di garanzia applicati. Su base aggregata, potrebbero anche essere utilizzati per determinare il livello medio ponderato degli scarti di garanzia applicati per portafoglio e il suo andamento nel tempo. Tali

informazioni aiuterebbero le autorità a misurare la qualità della garanzia, a valutare l'evoluzione della leva nel sistema finanziario e il potenziale accumulo di stress e rischio sistemico, dal punto di vista della stabilità finanziaria. Nessuna risposta ha sollevato questioni di rilievo.

#### Importi nozionali

Si tratta di un campo chiave ed è fondamentale che sia compilato correttamente. L'articolo 3 bis del regolamento delegato (UE) n. 148/2013 stabilisce come deve essere compilato per alcuni tipi di contratti derivati. Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 fornisce inoltre le definizioni di 'importo nozionale' e di 'quantità'. Gli orientamenti CPMI-IOSCO forniscono istruzioni dettagliate in merito alla segnalazione del nozionale per diversi prodotti OTC. L'ESMA ha proposto di utilizzare il contenuto di tali orientamenti per la segnalazione del nozionale ai sensi dell'EMIR per i derivati OTC. Il riscontro ricevuto è stato generalmente favorevole.

#### Prezzo

Nel documento di consultazione l'ESMA ha proposto alcune modifiche del meccanismo con cui viene segnalato il prezzo di un contratto derivato. In particolare, l'ESMA ha proposto di modificare i campi e le loro definizioni per allinearli meglio agli orientamenti internazionali e ha chiarito che il campo 'Prezzo' dovrebbe essere compilato solo quando le informazioni non sono fornite in un altro campo. In generale le risposte hanno espresso un parere positivo sulle proposte avanzate dall'ESMA.

#### Collegamento delle segnalazioni

Sulla base degli orientamenti internazionali, l'ESMA ha proposto nel documento di consultazione di introdurre sei nuovi campi. Le risposte hanno espresso opinioni divergenti riguardo all'introduzione di questi nuovi campi. L'ESMA prevede che i futuri orientamenti nel quadro dell'EMIR in materia di segnalazione includeranno chiarimenti su come compilare questi nuovi campi di segnalazione. L'ESMA ha proposto che le segnalazioni relative ai derivati che confluiscono e provengono dallo stesso esercizio di compressione siano collegate tramite un identificativo comune e di utilizzarlo per collegare i derivati non solo in caso di compressione, ma anche nel caso di altri eventi di riduzione del rischio post-negoiazione come il ribilanciamento. Alla luce dei riscontri ricevuti l'ESMA ha deciso che tale identificativo dovrebbe essere segnalato, ove applicabile, in particolare nel caso di compressione con prestatore di servizi terzo o con CCP e di ribilanciamento del portafoglio.

### **3. VALUTAZIONE D'IMPATTO**

La Commissione non ha condotto una valutazione d'impatto dettagliata sulle norme tecniche di regolamentazione proposte, ma ha basato la valutazione sull'analisi costi-benefici dell'ESMA inclusa nella relazione finale.

Le principali decisioni politiche sono già state analizzate e pubblicate dalla Commissione nella proposta legislativa che ha portato al regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

L'ESMA ritiene che le proposte modifiche delle norme tecniche migliorerebbero la qualità dei dati segnalati nell'ambito dell'EMIR offrendo quindi un chiaro vantaggio alle autorità che hanno diritto di accedere ai dati EMIR, ma anche ai soggetti segnalanti e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Per esempio, le modifiche proposte che allineano gli obblighi nell'UE con gli orientamenti globali sulla segnalazione dei derivati OTC dovrebbero determinare una riduzione significativa dei costi per i soggetti che effettuano segnalazioni in diverse

giurisdizioni. Analogamente l'ulteriore standardizzazione dei formati e l'uso della metodologia ISO 20022 per la segnalazione da parte delle controparti ai repertori di dati sulle negoziazioni migliorerà ulteriormente l'automazione della segnalazione, ridurrà i problemi di qualità dei dati e contribuirà a una più facile riconciliazione delle segnalazioni, diminuendo così la necessità di onerose procedure di follow-up sulle incoerenze nella riconciliazione.

Benché tali benefici superino i costi, è inevitabile che nel breve periodo le modifiche ai sistemi di segnalazione risultanti dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione proposte implicino dei costi per le autorità, le controparti e i repertori di dati sulle negoziazioni. Le tempistiche di attuazione proposte dall'ESMA dovrebbero contribuire ad attenuare le implicazioni in termini di costi.

#### **4. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'articolo 1 illustra i dati da riportare nelle segnalazioni.

L'articolo 2 definisce le modalità di segnalazione delle operazioni compensate.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni per le segnalazioni a livello di posizione.

L'articolo 4 stabilisce i dati per quanto riguarda la segnalazione delle esposizioni.

L'articolo 5 specifica la segnalazione degli importi nozionali.

L'articolo 6 specifica la segnalazione dei prezzi.

L'articolo 7 specifica gli obblighi per quanto riguarda il collegamento delle segnalazioni relative ai derivati conclusi o cessati in seguito allo stesso evento.

L'articolo 8 abroga il regolamento delegato (UE) n. 148/2013.

L'articolo 9 fissa l'applicazione delle norme proposte a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.6.2022

**che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ha subito sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro il quadro normativo in materia di segnalazione e garantire la coerenza con le nuove norme tecniche di attuazione e altre norme concordate a livello internazionale, esso dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (2) La segnalazione di dati completi e accurati sui derivati, compresa l'indicazione degli eventi commerciali che attivano la modifica dei derivati, è essenziale affinché i dati sui derivati possano essere usati in modo efficace.
- (3) Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come il prodotto di un unico accordo economico, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che il contratto derivato rientra in uno strumento derivato complesso. Pertanto i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in segnalazioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta di stabilire un collegamento tra le segnalazioni.
- (4) Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere

---

<sup>2</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

riportate nelle diverse segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare specificando il contratto.

- (5) Per assicurare flessibilità è opportuno che la controparte di un contratto possa delegarne la segnalazione all'altra controparte o ad un terzo. Le controparti dovrebbero anche essere in grado di concordare di delegare la segnalazione a un soggetto terzo comune, compresa una controparte centrale (CCP). Al fine di garantire la qualità dei dati, la segnalazione effettuata per conto di entrambe le controparti dovrebbe contenere tutti i dati pertinenti in relazione a ciascuna controparte. Se delegata, la segnalazione dovrebbe contenere l'intera serie di dati che sarebbero stati segnalati se fosse stata fatta dalla controparte segnalante.
- (6) È importante riconoscere che le CCP agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione.
- (7) È importante riconoscere che alcuni derivati, come quelli negoziati in sedi di negoziazione o su piattaforme di negoziazione organizzate situate al di fuori dell'Unione, i derivati compensati mediante CCP o i contratti differenziali, sono spesso cessati e inclusi in una posizione, e che il rischio per tali derivati è gestito a livello di posizione. Inoltre è la posizione risultante, piuttosto che i derivati originari a livello di operazione, che diventa soggetta ai successivi eventi del ciclo di vita. Al fine di consentire una segnalazione efficiente e accurata di tali derivati, le controparti dovrebbero essere autorizzate a effettuare segnalazioni a livello di posizione. Per assicurare che le controparti non utilizzino in modo inappropriato la segnalazione a livello di posizione, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche da soddisfare per effettuare la segnalazione a livello di posizione.
- (8) Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Il valore del contratto ai prezzi correnti sul mercato o basato su un modello indica il segno e l'entità delle esposizioni relative al contratto e integra le informazioni sul valore d'origine specificato nel contratto. Pertanto è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti relativi a un particolare derivato. Pertanto le controparti che costituiscono garanzie per i loro derivati dovrebbero segnalare i dati relativi a tali garanzie a livello di operazione. Quando la garanzia è calcolata sulla base di un portafoglio, è opportuno che le controparti segnalino i margini iniziali e di variazione costituiti e ricevuti relativi a tale portafoglio utilizzando un codice unico stabilito dalla controparte segnalante. Questo codice unico dovrebbe identificare il portafoglio specifico sul quale è scambiata la garanzia e dovrebbe inoltre garantire che tutti i derivati pertinenti possano essere collegati a quel particolare portafoglio.
- (9) L'importo nozionale è una caratteristica essenziale di un derivato ai fini della determinazione degli obblighi ad esso associati. Gli importi nozionali sono inoltre utilizzati come metrica per valutare le esposizioni, i volumi delle negoziazioni e le dimensioni del mercato dei derivati. È quindi essenziale segnalare in modo coerente gli importi nozionali. Al fine di assicurare che le controparti segnalino gli importi

nozionali in modo armonizzato, è opportuno specificare il metodo prescritto per il calcolo dell'importo nozionale in relazione ai diversi tipi di prodotti.

- (10) Analogamente, le informazioni relative ai prezzi dei derivati dovrebbero essere segnalate in modo coerente, consentendo così alle autorità competenti di verificare le esposizioni segnalate, valutare i costi e la liquidità nei mercati dei derivati, nonché confrontare i prezzi di prodotti analoghi negoziati su diversi mercati.
- (11) A seguito di eventi del ciclo di vita come la compensazione, la novazione o la compressione, taluni derivati sono creati, modificati o cessati. Al fine di consentire alle autorità competenti di comprendere le sequenze di eventi che si verificano nel mercato e le relazioni tra i derivati segnalati, è essenziale fornire un metodo per collegare tutti i derivati pertinenti oggetto del medesimo evento del ciclo di vita. Poiché il modo più efficiente di collegare i derivati può essere diverso a seconda della natura dell'evento, è opportuno stabilire diversi metodi di collegamento.
- (12) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (13) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (14) Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di adottare tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### ***Dati da fornire nelle segnalazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012***

1. Le segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 includono i dati completi e accurati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento relativi al derivato in questione. Tali dati sono comunicati in un'unica segnalazione.
2. Nel segnalare la conclusione, la modifica o la cessazione del derivato, la controparte specifica nella segnalazione i dati relativi al tipo di azione e al tipo di evento, come descritto nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato, a cui tale conclusione, modifica o cessazione si riferisce.
3. In deroga al paragrafo 1, se i campi delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato non consentono l'effettiva segnalazione dei dati di cui al paragrafo 1, tali dati sono comunicati in segnalazioni separate, come nel caso in cui il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come prodotto di un unico accordo economico.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Prima del termine della segnalazione, le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati di cui al primo comma stabiliscono di comune accordo il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato.

La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni del derivato mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 6 della tabella 2 dell'allegato.

4. La segnalazione unica effettuata per conto di entrambe le controparti contiene i dati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato relative a ognuna delle controparti.
5. Quando una controparte trasmette i dati relativi a un derivato ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto dell'altra controparte, ovvero un terzo segnala un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una o di entrambe le controparti, le informazioni trasmesse includono tutti i dati che sarebbero stati trasmessi se i derivati fossero stati segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni separatamente da ogni parte.

#### *Articolo 2*

##### ***Operazioni compensate***

1. Se un derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una controparte centrale (CCP), detto derivato è segnalato come cessato specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento come tipo di azione 'Cessazione' e come tipo di evento 'Compensazione'. I nuovi derivati risultanti dalla compensazione sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento il tipo di azione 'Nuovo' e il tipo di evento 'Compensazione'.
2. Quando i derivati sono conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione e compensati da una CCP nello stesso giorno, sono segnalati solo i derivati risultanti dalla compensazione. Tali derivati sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento o il tipo di azione 'Nuovo' o il tipo di azione 'Componente di posizione', conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e il tipo di evento 'Compensazione'.

#### *Articolo 3*

##### ***Segnalazione a livello di posizione***

1. Dopo la segnalazione dei dati di un derivato che la controparte ha concluso e la cessazione di tale derivato dovuta all'inclusione in una posizione, la controparte è autorizzata a utilizzare la segnalazione a livello di posizione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - (a) il rischio è gestito a livello di posizione;
  - (b) le segnalazioni si riferiscono a derivati conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione o a derivati compensati da una CCP o a contratti differenziali che sono fungibili tra loro e che sono stati sostituiti dalla posizione;

- (c) i derivati a livello di operazione di cui al campo 154 della tabella 2 dell'allegato sono stati correttamente segnalati prima della loro inclusione nella posizione;
  - (d) altri eventi che incidono sui campi comuni nella segnalazione della posizione sono comunicati separatamente;
  - (e) i derivati di cui alla lettera b) sono stati debitamente cessati indicando il tipo di azione 'Cessazione' nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato e il tipo di evento 'Inclusione in una posizione' nel campo 152 della tabella 2 dell'allegato;
  - (f) la posizione risultante è stata debitamente segnalata come una nuova posizione o come un aggiornamento di una posizione esistente;
  - (g) la segnalazione della posizione è avvenuta compilando correttamente tutti i campi applicabili delle tabelle 1 e 2 dell'allegato e indicando che la segnalazione è effettuata a livello di posizione nel campo 154 della tabella 2 dell'allegato;
  - (h) le controparti del derivato concordano che il derivato debba essere segnalato a livello di posizione.
2. Quando un derivato esistente deve essere incluso in una segnalazione a livello di posizione nello stesso giorno, tale derivato è segnalato con tipo di azione 'Componente di posizione' nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato.
  3. Gli aggiornamenti successivi, compresi gli aggiornamenti della valutazione, gli aggiornamenti delle garanzie e altre modifiche ed eventi del ciclo di vita sono segnalati a livello di posizione e non sono segnalati per i derivati originari a livello di operazione che sono stati cessati e inclusi in tale posizione.

#### *Articolo 4*

#### ***Segnalazione delle esposizioni***

1. I dati sulle garanzie per i derivati tanto compensati quanto non compensati includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato.
2. Quando la controparte 1 costituisce garanzie sulla base di un portafoglio, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato e specifica un codice identificativo del portafoglio conformemente al campo 9 della tabella 3 dell'allegato.
3. Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o i soggetti responsabili della segnalazione per loro conto non sono tenuti a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento.
4. Per i derivati compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala la valutazione del derivato fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato.
5. Per i derivati non compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, la valutazione del derivato effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard

(IFRS) 13 *Valutazione del fair value* adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione<sup>4</sup>, senza applicare alcuna rettifica al *fair value*.

#### *Articolo 5* **Importo nozionale**

1. L'importo nozionale del derivato, di cui ai campi 55 e 64 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
  - (a) nel caso di *swap*, *future*, *forward* e opzioni negoziate in unità monetarie, l'importo di riferimento;
  - (b) nel caso di opzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), calcolato utilizzando il prezzo *strike*;
  - (c) nel caso di *forward* diversi da quelli di cui alla lettera a), il prodotto del prezzo *forward* e il quantitativo nozionale totale del sottostante;
  - (d) nel caso di *equity dividend swap*, il prodotto dello *strike* fissato per il periodo e il numero di azioni o unità dell'indice;
  - (e) nel caso di *equity volatility swap*, l'importo nozionale vega;
  - (f) nel caso di *equity variance swap*, l'importo della varianza;
  - (g) nel caso di contratti finanziari differenziali, l'importo risultante del prezzo iniziale e della quantità nozionale totale;
  - (h) nel caso di *commodity fixed/float swap*, il prodotto del prezzo fisso e del quantitativo nozionale totale;
  - (i) nel caso di *commodity basis swap*, il prodotto dell'ultimo prezzo a pronti disponibile al momento dell'operazione dell'attività sottostante della gamba senza differenziale e il quantitativo nozionale totale della gamba senza differenziale;
  - (j) nel caso di *swaption*, l'importo nozionale del contratto sottostante.
  - (k) nel caso di derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a j), in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto.
  
2. La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui importo nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato e la tabella dell'importo nozionale.

Nel segnalare la tabella dell'importo nozionale, le controparti indicano tutti i seguenti elementi:

  - i) la data non rettificata in cui l'importo nozionale associato acquisisce validità;
  - ii) la data finale non rettificata dell'importo nozionale;

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

iii) l'importo nozionale che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

#### *Articolo 6*

##### **Prezzo**

1. Il prezzo del derivato di cui al campo 48 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
  - (a) nel caso di *swap* con pagamenti periodici relativi a merci, il prezzo fisso;
  - (b) nel caso di *forward* relativi a merci e azioni, il prezzo *forward* del sottostante;
  - (c) nel caso di *swap* relativi ad azioni e contratti differenziali, il prezzo iniziale del sottostante.
2. Il prezzo di un derivato non è indicato nel campo 48 della tabella 2 dell'allegato quando è indicato in un altro campo della tabella 2 dell'allegato.

#### *Articolo 7*

##### **Collegamento delle segnalazioni**

La controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione collega le segnalazioni relative ai derivati conclusi o cessati a seguito dello stesso evento di cui al campo 152 della tabella 2 dell'allegato come segue:

- (a) in caso di compensazione, subentro, allocazione ed esercizio, la controparte segnala l'identificativo unico dell'operazione (UTI) del derivato originario che è stato cessato a seguito dell'evento di cui al campo 152 della tabella 2 nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione o delle segnalazioni relative al derivato o ai derivati derivanti da tale evento;
- (b) in caso di inclusione di un derivato in una posizione, la controparte segnala l'UTI della posizione in cui quel derivato è stato incluso nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione di quel derivato inviata con tipo di azione 'Componente di posizione' o con una combinazione di tipo di azione 'Cessazione' e tipo di evento 'Inclusione in una posizione';
- (c) nel caso di un evento di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) con un prestatore di servizi PTRR o una CCP che fornisce il servizio PTRR, la controparte indica un codice unico che identifica tale evento, fornito dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP, nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato in tutte le segnalazioni relative ai derivati che sono stati cessati a causa o a seguito di tale evento.

#### *Articolo 8*

##### **Abrogazione**

Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 9*  
***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data del primo lunedì successivo alla data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.6.2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*